

		Sentenza n. 243/2024
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	Composta dai seguenti magistrati:	
	Gianpiero D’AliaPresidente (relatore)	
	Sabrina FacciorussoPrimo Referendario	
	Guido TarantelliPrimo Referendario	
	SENTENZA	
	nei giudizi riuniti in materia di conto iscritti ai nn. 23609, 23613 e 23617	
	del registro di Segreteria, relativi ai conti giudiziali nn. 39939, 39951 e	
	40341, resi da GIOVAMBATTISTA DE SARRO (cod. fisc.:	
	DSRGMB55R02F888K), agente contabile Rettore dell’Università “Magna	
	Graecia” di Catanzaro (97026980793), in qualità di consegnatario di azioni	
	della medesima Università, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021,	
	relative alla società Biosistema Scarl. - non costituito in giudizio -	
	Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
	Nella pubblica udienza del 13 novembre 2024, data per letta la relazione del	
	giudice relatore, Cons. Gianpiero D’Alia, il Pubblico Ministero, nella persona	
	del S.P.G. dott. Costantino Nassis, ha concluso come da verbale di udienza.	
	Nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’Università “Magna Graecia”	
	di Catanzaro.	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con <u>relazioni</u> nn. 201/2023, 205/2023 e 209/2023, relative	
		1

rispettivamente ai conti giudiziali nn. 39939, 39951 e 40341, aventi a oggetto la gestione della partecipazione societaria dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro nella società "Biosistema Scarl" da parte del Rettore Giambattista De Sarro, quale consegnatario della predetta partecipazione azionaria, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, il Magistrato designato ha chiesto al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., che gli stessi siano dichiarati **inammissibili**, con la loro eventuale trasmissione alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP. In particolare, il Magistrato designato, ha premesso che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste la resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R.D. n. 827/1924, estesa agli enti locali dall'art. 93 del d.lgs. n. 267/2000; che, pertanto, il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli "dematerializzati"; che, in virtù della più recente giurisprudenza, tenuto alla resa del conto è il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, e cioè chi li gestisce; che il conto, redatto su modello 22, sottoscritto dall'agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione del motivo delle variazioni; che devono, inoltre, essere documentate, con apposita relazione, le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche; che il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può comportare ipotesi di responsabilità azionabile dinanzi alla Corte dei conti a iniziativa del P.M.

contabile; che, infine, è compito dell'amministrazione trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti degli agenti contabili, muniti del visto di parificazione con le scritture dell'ente, ossia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto patrimonio; e che, pertanto, vi è la necessità di tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle scritture. Ha aggiunto che, nel caso in esame, sono pervenuti alla Sezione giurisdizionale i conti giudiziali sopra indicati, relativi alla detenzione di una quota di partecipazione nella società "Biosistema Scarl" e che, tuttavia, per tale categoria di beni, non ritiene sussistente l'obbligo della resa del conto. Secondo il Magistrato designato, infatti, il conto è stato presentato dal Rettore dell'università quale agente contabile consegnatario di azioni di una società che, in ragione delle disposizioni del TUSP, è da liquidare entro il 31 dicembre 2021. Inoltre, la società, con sede in Sassari, è stata costituita il 7 dicembre 2006 ed è una società consortile a responsabilità limitata, il cui oggetto sociale contempla lo svolgimento di attività di informazione scientifico-tecnologica e trasferimento tecnologico nel settore delle biologie avanzate e il cui anticipato scioglimento, con la nomina del liquidatore, è stato deliberato dall'assemblea dei soci nell'esercizio 2015. Secondo il Magistrato designato, le quote di partecipazione al capitale nell'ambito di società partecipate o associazioni riconosciute o altre forme di partenariato (ove la struttura delle stesse sia privatistica) non dovrebbero essere comprese nel novero dei beni in custodia, assoggettabili, pertanto, al conto giudiziale, e ciò in particolare considerazione dell'art. 12 del TUSP, ove, in materia di responsabilità degli

enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate, si fa esclusivo riferimento alla responsabilità civile ed erariale e non anche a quella strettamente contabile, e della pronuncia della Cassazione (SS.UU., 15 gennaio 2010, n. 519). Da qui la questione della inammissibilità dei conti giudiziali in esame, sottoposta dal Magistrato designato alle valutazioni del Collegio.

2. Con **decreti presidenziali** nn. 231/2023, 235/2023 e 239/2023 del 3 luglio 2023, sono state fissate le udienze di discussione dei tre giudizi di conto in esame per il giorno 17 gennaio 2024. I decreti, unitamente alle relazioni del Giudice designato, sono stati ritualmente comunicati all'amministrazione universitaria, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al P.M..

3. All'**udienza** del 17 gennaio 2024, il Collegio, con il consenso del P.M., ha disposto la riunione dei tre giudizi di conto. Il P.M. ha aderito alle conclusioni del Magistrato istruttore. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

4. Con **sentenza ordinanza** n. 121/2024 del 1° luglio 2024, regolarmente comunicata all'amministrazione, all'agente contabile e al P.M., questa Sezione giurisdizionale ha dichiarato ammissibili i conti giudiziali, ha disposto la trasmissione degli atti al Magistrato designato per il prosieguo dell'istruttoria, con termine fino al 13 ottobre 2024 per il deposito della relazione conclusiva, ed ha fissato l'udienza per la prosecuzione del giudizio per il 13 novembre 2024.

5. Con **relazioni conclusive** dell'8 ottobre 2024, regolarmente comunicate

all'amministrazione universitaria, all'agente contabile e al P.M., il Magistrato designato, all'esito dell'esame della documentazione versata agli atti del giudizio, ritenuta sufficiente per la revisione dei conti giudiziali, ha rappresentato che i medesimi risultano ritualmente sottoscritti dall'agente contabile, vistati per regolarità dal responsabile del servizio finanziario e provvisti del provvedimento di parifica; che gli stessi sono corredati dalla documentazione relativa alla approvazione del piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, e alla parifica dei conti giudiziali; che le gestioni sono rappresentate utilizzando il modello 22 allegato al d.P.R. n. 196/1996, per la resa del conto del consegnatario di azioni; che i conti giudiziali, per ciascun esercizio finanziario di riferimento (2019, 2020 e 2021) riportano nella colonna della descrizione dei titoli/quote la indicazione della tipologia degli stessi, quindi, il dato relativo alla consistenza della partecipazione stessa al 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'esercizio finanziario, con riguardo sia alla quantità che al valore, dati rimasti invariati al 31 dicembre degli esercizi finanziari 2019 e 2020 e che, viceversa, non sono presenti al 31 dicembre 2021 perché, nell'ultimo conto giudiziale in esame, viene dichiarato che *"in data 21 dicembre 2021 la società è stata cancellata dal registro delle imprese"*. Infatti, il Magistrato designato ha riferito che l'agente contabile, nella qualità di Rettore dell'Ateneo, ha presieduto il Consiglio di amministrazione del 17 dicembre 2021 e che, in sede di approvazione del già menzionato piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, è stato evidenziato che la Biosistema scarl (società in liquidazione) è una società pubblica a responsabilità limitata il cui oggetto sociale prevede lo

svolgimento di attività di informazione scientifico-tecnologica e trasferimento tecnologico nel settore delle biologie avanzate, costituita il 7 Dicembre 2006 ed avente sede a Sassari, che trattasi di società che ha vissuto un andamento economico caratterizzato da perdite con un conseguente depauperamento del patrimonio sociale e che, pertanto, nell'esercizio 2015, l'assemblea dei soci ha deliberato il suo anticipato scioglimento con la conseguente nomina di un liquidatore; e che, infine, la partecipazione è in via di esaurimento essendo già stato approvato il bilancio finale di liquidazione. In considerazione delle suesposte argomentazioni, il Magistrato designato ha concluso per la regolarità dei conti giudiziali in esame e, quindi, per il discarico dell'agente contabile.

6. All'udienza pubblica del 13 novembre 2024 nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione universitaria. Il P.M., nella persona del S.P.G. dott. Costantino Nassis, ha concluso per la dichiarazione di regolarità dei conti giudiziali e per il discarico dell'agente contabile. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Come si evince dalle relazioni conclusive del Magistrato designato dell'8 ottobre 2024 e dagli atti del giudizio di conto, la documentazione è stata sufficiente per la revisione dei conti giudiziali. Inoltre, le relazioni hanno rappresentato che i conti giudiziali in esame risultano ritualmente sottoscritti dall'agente contabile, vistati per regolarità dal responsabile del servizio finanziario e provvisti del provvedimento di parifica. I conti giudiziali risultano, inoltre, corredati dalla documentazione relativa alla approvazione del piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche,

ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, e alla parifica dei conti giudiziali.

Le gestioni sono rappresentate utilizzando il modello 22 allegato al d.P.R. n.

196/1996, per la resa del conto del consegnatario di azioni e i conti giudiziali,

per ciascun esercizio finanziario di riferimento (2019, 2020 e 2021),

riportano nella colonna della descrizione dei titoli/quote la indicazione della

tipologia degli stessi, quindi, il dato relativo alla consistenza della

partecipazione stessa al 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'esercizio

finanziario, con riguardo sia alla quantità che al valore, dati rimasti invariati

al 31 dicembre degli esercizi finanziari 2019 e 2020 e che, viceversa, non

sono presenti al 31 dicembre 2021 perché, nell'ultimo conto giudiziale in

esame, viene dichiarato che, il 21 dicembre 2021, la società è stata cancellata

dal registro delle imprese. Inoltre, il Magistrato designato ha dichiarato che

l'agente contabile, nella qualità di Rettore dell'Ateneo, ha presieduto il

Consiglio di amministrazione del 17 dicembre 2021 e che, in sede di

approvazione del già menzionato piano di riassetto per la razionalizzazione

delle partecipazioni pubbliche, è stato evidenziato che la Biosistema scarl

(società in liquidazione) è una società pubblica a responsabilità limitata il cui

oggetto sociale prevede lo svolgimento di attività di informazione scientifico-

tecnologica e trasferimento tecnologico nel settore delle biologie avanzate,

costituita il 7 Dicembre 2006 ed avente sede a Sassari. Inoltre, la società, a

seguito dell'assemblea dei soci del 2015, è stata posta in liquidazione sicché

la partecipazione in esame è in via di esaurimento essendo già stato

approvato il bilancio finale di liquidazione. Ne deriva che questo Collegio,

condividendo le conclusioni del Magistrato designato, allo stato degli atti,

attesa la invarianza del valore della partecipazione azionaria negli esercizi

	8	
	finanziari 2019 e 2020 e la definitiva cessazione della società a fine 2021,	
	con la sua cancellazione dal registro delle imprese, non emergendo ulteriori	
	profili meritevoli di esame, ritiene regolare la gestione recata dai conti	
	giudiziali riuniti meglio specificati in epigrafe e, per l'effetto, procede al	
	discarico dell'agente contabile.	
	8. Nulla per le spese.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria,	
	definitivamente pronunciando sui giudizi di conto in oggetto, dichiara	
	regolari le gestioni ivi indicate e, per l'effetto, dispone il discarico dell'agente	
	contabile. Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 13 novembre 2024.	
	Il Presidente	
	Gianpiero D'Alia	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato in data 15/11/2024	
	Il Funzionario responsabile	
	Dott.ssa Stefania Vasapollo	
	<i>Firmato digitalmente</i>	